

**DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2017
324/2017/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO IN MATERIA DI RETI ISOLATE DI GNL PER L'ATTUAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 257/2016, CHE
RECEPISCE LA DIRETTIVA 2014/94/UE SULLA REALIZZAZIONE DI UNA
INFRASTRUTTURA PER I COMBUSTIBILI ALTERNATIVI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 maggio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (di seguito: direttiva 2014/94/UE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi" (di seguito: decreto legislativo 257/16);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG

- 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
 - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS (di seguito: RTDG);
 - il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2017, 203/2017/R/GAS (di seguito: TIVG).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2014/94/UE ha stabilito un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione europea per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- il decreto legislativo 257/16, in attuazione della direttiva 2014/94/UE, ha stabilito requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto, da attuarsi mediante il Quadro Strategico Nazionale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, nonché le specifiche tecniche comuni per i punti di ricarica e di rifornimento e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- in particolare, l’articolo 14, del decreto legislativo 257/16, in materia di reti isolate alimentate mediante GNL rigassificato *in loco* (di seguito: reti isolate di GNL), ha stabilito che l’Autorità, oltre a provvedere, in linea con quanto già previsto dalla regolazione per le reti isolate, ad aggiornare le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, determini i parametri e i criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di distribuzione, di misura e, limitatamente per i clienti vulnerabili, di vendita di gas naturale anche derivante da GNL attraverso le stesse reti.

CONSIDERATO CHE:

- le disposizioni relative alle condizioni economiche di fornitura relative alla vendita di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale sono contenute nel TIVG;

- in particolare, il TIVG prevede che le condizioni economiche di fornitura siano articolate nelle seguenti componenti:
 - componenti relative all'approvvigionamento e al servizio di trasporto;
 - componenti relative al servizio di distribuzione e misura;
 - componente relativa alla vendita al dettaglio.

CONSIDERATO CHE:

- le componenti relative all'approvvigionamento, al servizio di trasporto e alla vendita al dettaglio sono disciplinate dal TIVG e sono definite secondo criteri di efficienza;
- le componenti relative al servizio distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti isolate sono disciplinate dalla RTDG;
- in particolare, la RTDG, per tali reti isolate, prevede che:
 - i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale coprano i costi delle infrastrutture di rete, i costi di esercizio e manutenzione delle reti canalizzate e il costo di eventuali serbatoi di alimentazione direttamente connessi alle medesime reti canalizzate di distribuzione;
 - i costi del servizio siano socializzati per unità territoriali, definite come *ambiti gas diversi*, formati dall'insieme delle località fornite con gas diversi a mezzo di reti canalizzate isolate appartenenti alla medesima Regione e servite dalla medesima impresa distributrice;
 - i corrispettivi a copertura dei costi dei servizi di distribuzione e misura riflettano i costi del servizio, come determinati dall'Autorità, siano definiti *opzioni tariffarie gas diversi* e trovino applicazione in ciascun *ambito gas diversi*;
 - l'impresa distributrice, nei primi tre anni dall'avvio della fornitura di gas in ciascuna località (periodo di avviamento), applichi corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e misura liberamente determinati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 14, del decreto legislativo 257/16, in materia di reti isolate di GNL;
- prevedere che possano essere resi disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto precedente, uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità.

RITENUTO CHE:

- le reti isolate di GNL siano da intendersi come reti di distribuzione di gas naturale alimentate mediante GNL non interconnesse direttamente o

- indirettamente con la rete di trasporto nazionale o reti di trasporto regionale di gas naturale;
- lo sviluppo delle reti isolate di GNL debba rispettare criteri di economicità ed efficienza, pur tenendo conto delle peculiarità territoriali delle aree, tipicamente di carattere montano o collinare, nelle quali è presumibile che siano sviluppate tali reti;
 - l'adozione di assetti regolatori che riflettano i costi del servizio possa favorire uno sviluppo efficiente ed economico del servizio;
 - sia, pertanto, opportuno prevedere che i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e misura:
 - in analogia con quanto previsto in relazione al servizio di distribuzione di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate trovino applicazione in ambiti di dimensione regionale e siano differenziati tra imprese distributrici;
 - coprano i costi delle infrastrutture di rete, i costi di esercizio e manutenzione delle reti canalizzate e il costo di depositi di stoccaggio criogenico e di rigassificatori locali direttamente connessi alle medesime reti canalizzate di distribuzione;
 - sia opportuno prevedere che i parametri e i criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di vendita siano definiti secondo criteri di efficienza e riflettano le specificità dei costi di tale servizio;
 - sia opportuno prevedere che il procedimento per la determinazione dei parametri e i criteri di calcolo per la remunerazione dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita in relazione a reti isolate di GNL si concluda entro il 31 dicembre 2017

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 257/16, in materia di reti isolate di GNL;
2. di prevedere che possano essere resi disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
3. di prevedere che, ai fini della determinazione del regime tariffario da applicare con riferimento a reti isolate di GNL, da intendersi come reti di distribuzione di gas naturale alimentate mediante GNL non interconnesse direttamente o indirettamente con la rete di trasporto nazionale o reti di trasporto regionale di gas naturale:
 - in analogia con quanto previsto in relazione al servizio di distribuzione di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate:
 - i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e misura coprano i costi delle infrastrutture di rete, i costi di esercizio e manutenzione delle reti canalizzate e il costo di depositi di stoccaggio criogenico e di

- rigassificatori locali direttamente connessi alle medesime reti canalizzate di distribuzione;
- i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e misura trovino applicazione in ciascun ambito formato dall'insieme delle località fornite con reti isolate alimentate mediante GNL appartenenti alla medesima Regione e servite dalla medesima impresa distributrice, distinto dall'ambito gas diversi;
 - i corrispettivi relativi al servizio di vendita siano definiti secondo criteri di efficienza e riflettano le specificità dei costi di tale servizio;
4. di stabilire che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 31 dicembre 2017;
 5. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, per lo sviluppo della regolazione relativa ai servizi di distribuzione e misura, e al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e Sostenibilità ambientale e al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela del consumatore per lo sviluppo della regolazione relativa al servizio di vendita;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni